

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2009, n. 052/Pres.

Regolamento concernente requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti in favore dei giovani ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Soggetti beneficiari
Art. 3	Progetti ammissibili a contributo
Art. 4	Criteri di valutazione dei progetti e di priorità
Art. 5	Spese ammissibili
Art. 6	Tempi di realizzazione dei progetti
Art. 7	Intensità e ammontare dei contributi
Art. 8	Divieto generale di contribuzione
Art. 9	Modalità di presentazione delle domande
Art. 10	Procedimento valutativo a graduatoria
Art. 11	Commissione di valutazione dei progetti
Art. 12	Modalità di assegnazione dei contributi
Art. 13	Modalità di concessione e di erogazione dei contributi
Art. 14	Rendicontazione della spesa
Art. 15	Rinvio
Art. 16	Disposizioni transitorie
Art. 17	Entrata in vigore

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere l'autonoma capacità ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani).

Art. 2
(*Soggetti beneficiari*)

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 12/2007, sono beneficiari dei contributi per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti previsti dai commi 2, 3, 4 e 5:

- a) persone fisiche di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni;
- b) associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ogni altro ente senza fine di lucro rappresentativo di libertà sociali;
- c) aggregazioni giovanili intese come gruppi non formalmente costituiti in enti che abbiano la capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere e rappresentare le esigenze del mondo giovanile.

2. I soggetti beneficiari sono residenti, hanno la propria sede o svolgono abitualmente e prioritariamente la propria attività in regione.

3. Gli enti senza fine di lucro e le aggregazioni giovanili sono composti prevalentemente da persone residenti o presenti nel territorio regionale, per ragioni di studio o di lavoro, da almeno un anno, e di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti nei registri o albi al fine di accedere a contributi pubblici, ove previsto dalla legge.

5. I soggetti beneficiari presentano quali principali finalità lo svolgimento di attività promozionali o di servizio nei settori dell'educazione, della formazione, dell'orientamento, del lavoro, delle professioni, della cultura, dello sport, del settore ricreativo e del tempo libero, del volontariato, della promozione sociale, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'informazione e della comunicazione comunque svolte a favore dei giovani.

Art. 3

(Progetti ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo i progetti finalizzati a promuovere l'autonoma capacità ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale.

2. I progetti presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) sono realizzati nel territorio regionale;
- b) comportano un impegno organizzativo e gestionale di durata non inferiore ai tre mesi;
- c) non hanno ottenuto contributi previsti da altre leggi regionali per lo stesso progetto o parte di esso.

Art. 4

(Criteri di valutazione dei progetti e di priorità)

1. I progetti sono valutati dalla Commissione di cui all'articolo 11 sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualità del progetto anche con riferimento alle metodologie impiegate e al grado di innovatività dello stesso;

- b) fattibilità del progetto dal punto di vista organizzativo e gestionale;
- c) competenze e capacità organizzative dei soggetti proponenti e attuatori;
- d) attrattività del progetto, impatto sul territorio in termini di coinvolgimento di persone, interazione e sinergia con altri progetti simili o complementari.

2. In caso di valutazione che comporta parità nella graduatoria, la Commissione applica i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

- a) collegamento in rete con altri progetti simili, con i siti istituzionali della Regione Friuli Venezia Giulia e con i portali Informagiovani regionali e locali;
- b) valorizzazione della capacità individuale di decisione dei giovani nell'ambito della collettività;
- c) rapporto tra costi e benefici;
- d) ordine cronologico di presentazione della domanda, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4; nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile sono comprese le seguenti tipologie di spesa, purché direttamente attinenti al progetto:

- a) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione nel limite del 10 per cento del costo complessivo del progetto;
- b) compensi a terzi per prestazioni e per servizi;
- c) rimborsi spese, comprese eventuali spese di viaggio e di soggiorno;
- d) spese di acquisto o noleggio di materiali e attrezzature;
- e) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale;
- f) spese per beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

2. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 6

(Tempi di realizzazione dei progetti)

1. I progetti sono realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo.

Art. 7

(Intensità e ammontare dei contributi)

1. I contributi non possono eccedere il 90 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto e, comunque, l'importo massimo di 20 mila euro per progetto.

2. Il Servizio competente determina l'intensità del contributo in sede di assegnazione dello stesso sulla base delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

3. Le spese del progetto non coperte dal contributo restano a carico dei soggetti beneficiari.

Art. 8

(Divieto generale di contribuzione)

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche, non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, limitatamente ai rapporti giuridici che assumono rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

Art. 9

(Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 presentano domanda di contributo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio pari opportunità e politiche giovanili entro il 31 marzo di ogni anno, a pena di inammissibilità, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale del lavoro, università e ricerca.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal rappresentante dell'aggregazione giovanile o dalla persona fisica, di maggiore età, è corredata della seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa del progetto recante, in particolare, la descrizione della natura, caratteristiche ed esperienze del soggetto proponente e attuatore, del contesto sociale e territoriale sul quale si intende intervenire, dei tempi e luoghi di realizzazione del progetto, degli obiettivi e risultati attesi, delle attività previste, metodologie impiegate e modalità di esecuzione del progetto, dell'impegno organizzativo e gestionale, delle risorse umane, competenze, professionalità e risorse strumentali poste a disposizione del progetto, del numero e caratteristiche dei destinatari e di ogni altro elemento necessario ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto e della sua valutazione ai sensi degli articoli 3 e 4;
- b) preventivo analitico di spesa relativo al progetto suddiviso nelle categorie di spesa di cui all'articolo 5;
- c) piano finanziario di copertura delle spese;
- d) per enti senza fine di lucro, copia di atto costitutivo, statuto e dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione in registri o albi ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
- e) per aggregazioni giovanili, scrittura privata sottoscritta da tutti i membri del gruppo, recante l'indicazione dei dati identificativi dei componenti della stessa, della sede, delle finalità, dell'assenza dello scopo di lucro, del rappresentante

- titolare del potere di firma degli atti e responsabile delle attività del gruppo, come da modello allegato allo schema di domanda di cui al comma 1;
- f) per enti senza fine di lucro e aggregazioni giovanili, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3;
 - g) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

3. La domanda, corredata della documentazione prevista, può essere trasmessa per via telematica con firma digitale o altri idonei strumenti atti a garantirne provenienza e integrità. In questo caso non è necessaria la presentazione del documento in forma cartacea.

4. La data di presentazione della domanda è determinata:

- a) dal timbro datario apposto dall'Ufficio protocollo della Direzione centrale competente, nel caso di consegna a mano o di spedizione postale ordinaria;
- b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata;
- c) dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione, nel caso di invio per mezzo telematico.

Art. 10

(Procedimento valutativo a graduatoria)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

2. La selezione dei progetti ammissibili è effettuata dalla Commissione mediante valutazione comparata, nell'ambito della graduatoria, sulla base dei criteri di valutazione e di priorità previsti dall'articolo 4.

Art. 11

(Commissione di valutazione dei progetti)

1. La Commissione di valutazione dei progetti, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è composta da:

- a) Direttore centrale del lavoro, università e ricerca o un suo delegato, avente la funzione di presidente;
- b) Direttore del Servizio pari opportunità e politiche giovanili o un suo delegato;
- c) Direttore del Servizio università, ricerca e innovazione o un suo delegato.

2. Un dipendente del Servizio pari opportunità e politiche giovanili svolge le funzioni di segretario.

Art. 12

(Modalità di assegnazione dei contributi)

1. Con decreto del Direttore del Servizio competente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, è approvata la graduatoria delle domande ammesse ed è determinato il riparto dei fondi disponibili.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili, è data comunicazione scritta ai soggetti beneficiari.

3. I contributi sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Il Servizio competente procede allo scorrimento della graduatoria qualora si rendano disponibili nel corso dell'esercizio finanziario ulteriori risorse.

Art. 13

(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente sulla base della documentazione allegata alla domanda di cui all'articolo 9.

2. Il decreto di concessione fissa il termine di rendicontazione. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine.

3. I contributi sono erogati, in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

4. L'erogazione in via definitiva del saldo del contributo avviene a seguito dell'approvazione della rendicontazione della spesa di cui all'articolo 14.

5. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa considerata ammissibile, l'importo del contributo è ridotto in proporzione alla spesa rendicontata, purchè il progetto risulti sostanzialmente inalterato.

6. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore del 40 per cento alla spesa considerata ammissibile, il contributo è revocato.

7. Sono ammesse compensazioni tra le diverse voci di spesa, purchè rimangano inalterati i contenuti del progetto.

Art. 14

(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi, la seguente documentazione:

- a) per le persone fisiche e le aggregazioni giovanili, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della

- documentazione prodotta agli originali, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000;
- b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000;
 - c) relazione illustrativa finale del progetto realizzato che evidenzi, in particolare, i risultati conseguiti.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi.

Art. 15
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000 e successive modifiche.

Art. 16
(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2009 le domande sono presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

2. Sono fatte salve le domande presentate nell'anno 2009 anteriormente all'entrata in vigore del regolamento, purchè integrate, ove necessario, dalla documentazione prevista dall'articolo 9 entro il termine di venti giorni dalla richiesta del Servizio competente.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.